



**COMUNE DI VALMADRERA**  
Provincia di Lecco

Cod. 10688

**Delibera N. 19 del 20/04/2020**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E SCADENZE PAGAMENTO RATE ANNO 2020.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di Aprile alle ore 18:00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n. 18.

La pubblicità della seduta è garantita mediante streaming online in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Valmadrera.

Assume la presidenza Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale, Dott. Pietro Mastronardi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	<b>Pres.</b>		<b>Pres.</b>
RUSCONI ANTONIO	SI	DELL'ORO ELENA	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	SI
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	SI
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	NOGARA FLAVIO	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
AMARETTI FEDERICO	SI		
		Totale	17

L'Assessore non consigliere, che partecipa in videoconferenza senza diritto di voto, risulta:

	<b>P</b>	<b>A</b>
Giuseppe Anghileri	SI	==

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/2020**

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in conformità a quanto previsto dal Decreto sindacale n. 17 del 10.4.2020 e nel rispetto delle "Regole di comportamento da tenere per la partecipazione alle sedute in videoconferenza degli organi collegiali", trasmesse ai Consiglieri comunali con nota prot. n. 7171 del 14.4.2020.

In particolare l'intervento dei componenti del Consiglio nella seduta è stato assicurato mediante videoconferenza

Si dà altresì atto che:

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Sindaco e dal Segretario generale;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
- le forme di pubblicità della seduta, pur in assenza di pubblico, sono state assicurate mediante streaming online in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Valmadrera.

I presenti al momento dell'introduzione del punto n. 7 all'ordine del giorno sono 17, a seguito della convalida dell'elezione della Consigliere Piera Crippa (punto n. 1 all'ordine del giorno), collegata in videoconferenza.

Si dà atto che è presente anche l'Assessore esterno Giuseppe Anghileri.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Martina Dell'Oro, la quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale, nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale, dando poi lettura del dispositivo della proposta di deliberazione:

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

***CONSIDERATO*** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale precisando che:

*“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;*

***VISTA*** la disciplina della suddetta imposta (commi dal 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1 – comma 27 – lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

***LETTI*** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*“650. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del*

*19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento ci sui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*

**VISTO** l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 - n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...";

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 – n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**VISTO** il comma 683, Legge n. 147/2013:

*"683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";*

**VISTO** l'articolo 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020 i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e dell'articolo 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

**VISTO** l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Decreto Cura Italia", che testualmente recita:

*"Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020."*

**RICHIAMATO** l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*“I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, **anche per l’anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021.”*

**CONSIDERATO** che la TARI è ricompresa nella IUC e che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 23.04.2014 esecutiva, aveva approvato il Regolamento per l’applicazione della IUC;

**RITENUTO**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti al PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2019, esecutiva, con la quale si era provveduto ad approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2019;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 13.03.2019, esecutiva, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Lecco, confermato anche per l’anno 2020 come da comunicazione prot.n.4030 del 21.02.2020;

**RICHIAMATO** l’art. 13 - commi 15, 15 bis e 16 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge n.58/2019 che testualmente recita:

*“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentarie e tariffarie delle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021.*

*15- bis. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’ imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei*

*medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

***RICHIAMATA*** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more di approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

***VISTO*** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 21.02.2001;

***VISTO*** il disposto del comma 688 dell'art.1, della Legge n.147/2013, in base al quale: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato alla TASI" e ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- Prima rata al 30 settembre
- Seconda rata al 30 dicembre;

***VISTO*** l'art.31 del Regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce che le scadenze per il versamento della tassa vengono definite annualmente in sede di approvazione delle tariffe;

***VISTO*** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### ***DELIBERA***

1. ***DI*** approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2019 esecutiva, in applicazione di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nei prospetti allegati:
  - A Utenze domestiche - Tariffe
  - B Utenze non domestiche - Tariffe
  - C Utenze non domestiche - Tariffa giornaliera
2. ***DI*** dare atto che, in forza del Regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 23.04.2014;
3. ***DI*** dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Lecco decreto deliberativo del Presidente n.136/2019;
4. ***DI*** stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI relative all'anno 2020:
  - Prima rata 30 settembre 2020
  - Seconda rata 30 dicembre 2020;
5. ***DI*** provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

*come come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertivo in Legge n.58/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15 ter del citato art. 13;*

6. **DI** dichiarare con separata votazione con voti legalmente resi l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro, il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Servizi civici in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**PRECISATO** che le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Mauro Dell'Oro, Elio Bartesaghi, Cesare Colombo, Flavio Nogara e Guido Villa sono riportate nella trascrizione integrale riportata nell'allegato verbale;

**RICHIAMATO** il Decreto sindacale n. 17 del 10.4.2020 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»";

**PRESO ATTO** che per la votazione si procede con appello nominale da parte del Segretario generale;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Flavio Nogara, Guido Villa, Mauro Dell'Oro) espressi per appello nominale, da parte dei 17 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

## **DELIBERA**

**DI** fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire la successiva approvazione del Bilancio di previsione, con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Flavio Nogara, Guido Villa, Mauro Dell'Oro) espressi da parte dei 17 Consiglieri comunali presenti e votanti che hanno dichiarato di confermare lo stesso voto espresso sulla proposta di deliberazione, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

## **DELIBERA**

**DI** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che *“Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio)...”* si dà atto che sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione è riportata nell'allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Mastronardi

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*